



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 26 settembre 2023, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2021 del Comune di **Nereto (TE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato con deliberazioni del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008) e delle Sezioni riunite in sede deliberante del 16 marzo 2023, n. 1/DEL/2023;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli

Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 27 giugno 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le *“Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2021, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*;

vista la deliberazione del 25 gennaio 2023, n. 13/2023/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il programma di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1, come integrato dal decreto 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto del 1° marzo 2023, n. 3;

vista l'ordinanza del 25 settembre 2023, n. 38, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Andrea DI RENZO;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il rendiconto 2021 del Comune di Nereto (5.302 abitanti). Il questionario è stato acquisito mediante il sistema applicativo LimeFit in data 12 dicembre 2022, protocollo n. 5235, mentre la relazione è stata acquisita tramite il sistema applicativo ConTe in data 12 dicembre 2022, protocollo n. 5239.

Al riguardo l'Organo di revisione nelle proprie relazioni ha affermato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1 Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di porre in essere idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. L'Organo di revisione ha verificato che il Comune ha trasmesso, entro i termini di legge, alla Ragioneria dello Stato le certificazioni sulle perdite di gettito anni 2020 e 2021 connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19.

3. Il Comune, con nota prot. n. 1963 del 27 febbraio 2023, ha fornito riscontro al monitoraggio della Sezione in ordine alla titolarità di progetti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza alla data del 31 dicembre 2022 (cfr. delib. n. 19/2023/VSG), dichiarando di essere soggetto attuatore unico di nove progetti PNRR, per un finanziamento complessivo previsto pari ad euro 4.281.815, di cui quattro relativi alla Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - Componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA, per un finanziamento di euro 323.815 (CUP E31F22000490006, E31F22002980006, E31F22004330006, E31C22002610006), quattro relativi alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica, per un finanziamento totale di euro 1.208.00 (CUP E33B19000140005, E32C22000650006, E32C22000560006, E33D21002720001) ed uno relativo alla Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università per un finanziamento di euro 2.750.000.

Dall'esame della tabella relativa al bilancio di previsione 2023-2025, inviata tramite il sistema ConTe in data 31 luglio 2023, prot. n. 2999, l'Ente alla data del 30 giugno 2022 risulta soggetto attuatore unico di venti progetti per un costo complessivo previsto pari ad euro 9.429.571, di cui dieci, relativi alla Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - Componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA, per un costo di euro 506.571 (CUP E31C22002610006 già E31C22000730006, E31C22002610006, E51F22008720006, E31F22000490006, E31F22002980006, E31F22004920006, E31F22004880006, E31F22002990006, E31F22003000006, E31F22004330006) sette relativi alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, di cui uno relativo alla Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici per euro 4.400.000 (CUP E32C21001120006), sei relativi alla Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica per euro 1.598.000 (CUP E32C22000560006, E33D21002720001, E32C22000650006, E33B19000140005, E37B20000660005, E37H20000900005) e tre relativi alla Missione 4 Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione per euro 2.925.000 (CUP E35E21001370006, E38H22000060006, E38H22000070006).

Dei progetti inseriti in tabella, uno risulta in fase di "collaudo" (CUP E37H20000900005); sette risultano "da avviare" (CUP E31C22002610006, E51F22008720006, E31F22000490006, E31F22002980006, E31F22004920006, E31F22004880006, E31F22004330006); tre in fase di "esecuzione lavori" (CUP E32C22000560006, E33D21002720001, E33B19000140005); uno in fase di "progettazione preliminare" (CUP E32C22000650006); uno in fase di "stipula contratto" (CUP E35E21001370006); per sette progetti la fase non è stata indicata (CUP E31C22000730006, E31F22002990006, E31F22003000006, E32C21001120006, E37B20000660005, E38H22000060006, E38H22000070006).

Questi dati non risultano congruenti con quelli riportati nella piattaforma ReGiS, dalla quale risulta che l'Ente è titolare, in qualità di soggetto attuatore, di diciotto progetti PNRR (per uno non è stato indicato il CUP), dei quali: cinque "avviat[i]" (CUP E37H20000900005, E35E21001370006, E32C22000560006, E32C22000650006, E33B19000140005), due "sospes[i] per altri motivi" (CUP E37B20000660005, e un ulteriore progetto per il quale non è stato inserito il codice unico), tre "cancellat[i]" (CUP E31C22000730006, E31F22002990006, E31F22003000006), otto "non avviat[i]" (CUP E31F22000490006, E31F22002980006, E31C22002610006, E31F22004330006, E51F22008720006, E31F22004880006, E37B20000660005, E31F22004920006).

Si ricorda che la Sezione autonomie ha così affermato: "L'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, nell'ambito della disciplina della c.d. Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con particolare riferimento al tema dei controlli, attribuisce alla Corte dei conti il compito di valutare le condizioni di economicità, efficienza ed efficacia, con le quali sono gestite le risorse provenienti

dai fondi del PNRR [...] L'entità delle risorse messe a disposizione amplia la capacità di spesa imponendo elevati livelli di efficienza, che non possono prescindere da un'adeguata risposta sul piano organizzativo. L'opportunità di amministrare tali ingenti risorse per investimenti rappresenta una sfida inedita per i territori e le loro amministrazioni, per le quali risulta prioritario il tema della capacità di spendere le risorse aggiuntive, senza sacrificare le attività ordinarie, per dare corso in modo efficace agli interventi del PNRR nell'ambito dell'Iniziativa Next Generation EU (NGEU). In sede progettuale è necessario prevedere adeguate fonti di copertura correnti per le spese di funzionamento e manutenzione ordinaria che verranno indotte dalla realizzazione delle opere, al fine di scongiurare il rischio che si determinino criticità in termini di sostenibilità di medio e lungo periodo. L'esigenza di una oculata programmazione della spesa è fondamentale, nell'ottica di preservare la sana gestione finanziaria. Ciò trova conferma nella legislazione dedicata al PNRR che, in particolare, all'art 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fa esplicitamente riferimento alla responsabilità «della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea (...), nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali» [...] gli investimenti finanziati dal PNRR riguardano, in larga misura, la spesa in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture. Da tali realizzazioni possono dipendere effetti sulla sostenibilità finanziaria. È, quindi, importante non mettere a repentaglio gli equilibri di bilancio a seguito dell'eventuale incremento di spesa corrente, che alcune tipologie di investimenti potrebbero procurare, come le infrastrutture che generano spesa corrente non coperta da altrettanti flussi certi di entrate correnti. Solo per citare alcuni esempi, le infrastrutture destinate al trasporto pubblico, gli impianti sportivi (piscine, palestre, centri polifunzionali) in aggiunta a quelli già attivi, le nuove strade, le nuove aree adibite a verde pubblico, le strutture residenziali per anziani, trascinano incrementi di spesa corrente dovuti ai costi d'esercizio sotto forma di personale, utenze, manutenzioni programmate. È quindi rilevante verificare la presenza di margini di manovra corrente disponibili nel bilancio dell'ente locale, che consentano di compensare l'incremento della spesa corrente, oltreché con il miglioramento della produttività multifattoriale, con l'espansione delle entrate (servizi a domanda) ovvero la diminuzione di spese correnti già preventivate. A questi fini, i margini di parte corrente possono essere misurati attraverso un indice ibrido, che utilizza dati di cassa e competenza finanziaria, esprimendo il rapporto tra il totale complessivo delle riscossioni delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3), relative al triennio 2019– 2021, e la sommatoria degli impegni delle spese correnti (titolo 1) e per rimborso di mutui e prestiti (titolo 3) dello stesso periodo. (Indicatore: riscossioni totali entrate correnti del triennio 2019-2021)/(impegni titolo 1 + impegni titolo 3 del triennio 2019-2021). In base alle evidenze dell'analisi quantitativa si potrà valutare l'opportunità di restringere il campo alle sole riscossioni in conto competenza” (cfr. delib. n. 18/SEZAUT/2022).

Inoltre, successivamente, la Sezione autonomie, con riferimento alla “Tabella PNRR” da compilarsi con le informazioni aggiornate al 30 giugno 2023, ha affermato che: “i dati che l'Organo di revisione troverà già inseriti riguardano i CUP, riferiti a ogni ente, registrati nella banca

dati <PCM-DIPE> nonché quelli presenti nella piattaforma ReGiS. Come è stato evidenziato da questa Sezione (deliberazioni n. 13/SEZAUT/2022/INPR, n. 18/SEZAUT/2022/INPR, n. 3/SEZAUT/2023/FRG), nella banca dati <PCM-DIPE> sono classificati i progetti candidati a essere finanziati o cofinanziati nell'ambito del PNRR, perché correlati a investimenti pubblici associati al PNRR dall'ente, già in fase di generazione del codice unico di progetto. L'Organo di revisione è tenuto a segnalare eventuali incoerenze o discrasie tra i dati precompilati e quelli in possesso dell'ente. Nello specifico, devono essere valorizzati anche gli ulteriori CUP che risultino attivati, secondo i dati dell'Ente, rispetto a quelli già inseriti. Tale riscontro da parte dei revisori, oltre a fornire possibili indizi di criticità alla Sezione regionale di controllo sul panorama degli interventi, sarà anche d'impulso agli enti per il corretto e tempestivo inserimento degli eventuali dati mancanti nella piattaforma ReGiS (cfr. circolare 27 aprile 2023 n. 19, Mef-Dipartimento della Ragioneria dello Stato, recante <Utilizzo del sistema ReGIS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU>, in cui si prevede l'abilitazione dei soggetti attuatori a provvedere, autonomamente, all'inserimento, nell'ambito del sistema ReGIS, dei codici unici di progetto ammessi al finanziamento del PNRR nonché ad apportare, ove necessario, eventuali modificazioni o integrazioni delle informazioni già registrate). Nella tabella sono infine richieste, secondo un preciso schema temporale, le principali informazioni sui dati finanziari e quelle relative sullo stato del cronoprogramma dell'investimento, anch'esse strumentali all'esercizio dei controlli gestionali sull'attuazione del PNRR (deliberazione n. 13/SEZAUT/2022/INPR)" (cfr. delib. n. 7/SEZAUT/2023/INPR).

L'art. 1 della legge n. 178 del 2020 al comma 1043 ha stabilito che: "le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico" e, al comma 1044, che: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi".

Al riguardo, il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha dichiarato che: *“le [...] Amministrazioni devono rilevare e rendere disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Centrale per il PNRR, per ciascuna misura/sub-misura e per ciascun progetto, i dati di pianificazione (obiettivi e traguardi previsti, costi programmati, cronoprogrammi procedurali) e di attuazione (step procedurali espletati con le relative tempistiche, spesa sostenuta, obiettivi conseguiti), nonché ogni altro dato e informazione necessaria per l'analisi e la valutazione e per il supporto agli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa europea e nazionale. In esecuzione di tali previsioni normative, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato il sistema informatico ReGiS specificamente rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR, nonché a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente [...] il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale potranno adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, ivi compresa la rilevazione dei flussi finanziari a valere sui conti di tesoreria NGEU-Italia appositamente attivati per la gestione degli interventi PNRR nonché sulle contabilità speciali intestate alle Amministrazioni centrali in quanto soggetti titolari e/o Soggetti Attuatori del Fondo Next Generation EU gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Centrale per il PNRR [...] In tale ottica, il processo di monitoraggio riguarda tutte le fasi attraverso cui il PNRR consegue i propri obiettivi e realizza attività e spese, rilevando informazioni e dati che attengono sia alla fase di programmazione delle misure e dei progetti (obiettivi, costi, procedure, tempi e relativi indicatori di misurazione), sia alla loro fase di attuazione (iter procedurali di attivazione di misura e progetti, relative tempistiche, impegni assunti e spesa effettuata)”* (cfr. circolare n. 27 prot. n. 175451 del 21 giugno 2022).

Con la circolare 27 aprile 2013, n. 19, il Mef ha precisato di aver fornito *“elementi aggiuntivi in merito alle modalità di utilizzo del sistema ReGiS, in particolare per gli aspetti volti ad assicurare la corretta, efficace e tempestiva attivazione dei flussi dei finanziamenti in favore dei soggetti attuatori”*.

Questa Sezione si riserva l'attivazione di un approfondimento ai sensi dell'art. 7, comma 7, del d.l. n. 77 del 2021.

4. Ciò premesso, l'istruttoria si è concentrata sui profili di seguito evidenziati.

4.1 Gestione della liquidità

Il valore del fondo di cassa a fine esercizio è pari ad euro 1.370.460,44, in aumento rispetto all'esercizio precedente (euro 1.304.364,85), le somme vincolate del fondo di cassa sono pari ad euro 283.661,16; il Comune non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Tabella 1 – Gestione di cassa

FONDO CASSA INIZIALE (A)	1.304.364,85
--------------------------	--------------

TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.920.510,89
TITOLO II - Trasferimenti correnti	379.133,56
TITOLO III - Entrate extratributarie	429.457,86
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	447.540,72
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO VI - Accensione prestiti	257.744,67
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	556.731,92
TOTALE ENTRATE (B)	4.991.119,62
TITOLO I - Spese correnti	3.673.911,21
TITOLO II - Spese in conto capitale	490.746,42
TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
TITOLO IV - Rimborso prestiti	193.380,79
TITOLO V - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO VII - Spese per conto terzi e partite di giro	566.985,61
TOTALE SPESE (C)	4.925.024,03
FONDO CASSA FINALE (D= A+B-C)	1.370.460,44
<i>di cui vincolati</i>	283.661,16

Fonte: dati BDAP

4.2 Risultato di amministrazione ed evoluzione del FCDE

La tabella che segue indica i dati contabili per l'esercizio in esame.

Tabella 2 - Risultato di amministrazione

	euro
Fondo di cassa al 1° gennaio	1.304.364,85
Riscossioni	4.991.119,62
Pagamenti	4.925.024,03
Saldo di cassa al 31 dicembre	1.370.460,44
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	1.370.460,44
Residui attivi	6.808.719,59
di cui derivanti da accertamenti da tributi effettuati sulla base della stima del Dipartimento delle finanze	0,00
Residui passivi	5.951.953,77
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	107.976,79
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	2.119.249,47

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	1.075.693,67

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	880.000,00
Altri accantonamenti	0,00
Totale parte accantonata	1.955.693,67
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	15.826,98
Vincoli derivanti da trasferimenti	147,44
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	107.222,70
Altri vincoli	15.000,00
Totale parte vincolata	138.197,12
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte disponibile	25.358,68

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Il Fondo pluriennale vincolato è pari ad euro 107.976,79, interamente di parte corrente.

Secondo il principio contabile di cui al par. 5.4 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011: *“Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie. (...) l'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.”*

Il rendiconto 2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 29 aprile 2022 che indica un risultato di amministrazione pari ad euro 2.119.249,47 con una parte disponibile pari ad euro 41.185,66. Successivamente, con determina del Responsabile del Settore Area contabile e Sviluppo economico n. 31 dell'11 luglio 2022, l'Ente ha rilevato *“che, a seguito della certificazione Covid 19, risulta da vincolare un ulteriore importo di €. 15.826,98”* e ha rideterminato la parte disponibile in euro 25.358,68.

Sono stati accantonati euro 1.075.693,67 nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 880.000 nel Fondo contenzioso ed euro 138.197,12 nella parte vincolata, di cui euro 15.826,98 come vincoli derivanti da leggi e principi contabili, euro 147,44 come vincoli derivanti da trasferimenti, euro 107.222,70 come vincoli formalmente attribuiti dall'Ente per indennizzo espropri ed euro 15.000 come altri vincoli, equamente divisi tra fondo indennità di fine mandato e quota accantonata a seguito del riaccertamento straordinario dei residui per il ripiano trentennale del disavanzo.

La parte disponibile è pari ad euro 25.358,68.

L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto, ha affermato: *“il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 880.000,00 determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze”*.

Il par. 5.2 lettera h), dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 prevede che: *“Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso [...] In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. [...] L'Organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.”*

Il FCDE rispetto al totale dei residui è pari al 19,14 per cento; al netto dei residui dei Titoli 2,4 e 9, il valore è del 43,18 per cento.

L'Organo di revisione nella relazione ha dichiarato che: *“l'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato All. 4.2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., non avvalendosi della facoltà di cui all'art. 107 bis D.L. n. 18/2020 [...], utilizzando la media semplice. L'accantonamento a FCDE*

iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 1.075.693,67, per il quale l'Odr ha verificato la congruità dell'importo".

L'ammontare del FCDE deve essere "determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi." (cfr. par. 3.3 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011).

Al riguardo, la Sezione delle autonomie ha chiarito la natura del FCDE definendolo: "un fondo rischi finalizzato a tutelare l'Ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili", evidenziando, altresì, che un'adeguata quantificazione del FCDE è fondamentale per preservare l'Ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa (cfr. delib. n. 32/2015/INPR), e che: "ai fini del calcolo dell'FCDE a rendiconto, ferma restando la neutralizzazione degli effetti del 2020, conseguente all'applicazione, per il 2020, della stessa misura del rapporto "accertamenti riscossione 2019" (art. 107-bis, d.l. n. 18/2020), bisogna considerare che la base di calcolo degli accertamenti delle entrate dei titoli 1 e 3, in particolare per queste ultime, ridotta per effetto dei soprarichiamati provvedimenti di esenzione, porterà ad una minore consistenza del FCDE a rendiconto, che avrà impatto sul relativo risultato di esercizio. Bisogna però considerare che si tratta di un effetto strettamente legato alla competenza 2020. Per questo motivo, l'eventuale maggiore disponibilità di avanzo libero andrebbe, prudenzialmente, esclusa almeno in parte, da utilizzi dovendosi tenere conto che la ripresa delle attività di accertamento e riscossione, anche sulle poste sospese, comporterà, con molta probabilità, una crescita del valore dell'FCDE ed un correlato incremento delle quote di accantonamento nel risultato di amministrazione" (cfr. delib. n. 7/SEZAUT/2021).

4.3 Verifica degli equilibri.

In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820, della legge n. 145 del 2018, prevede che: "a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Detti enti, ai sensi dell'art. 1, comma 821, della citata legge n. 145, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri relativo al rendiconto della gestione, previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto, come espressamente previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 12 agosto 2016, n. 164, secondo il quale: *"I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10"*. Ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno chiarito che: *"Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012). I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d. lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi e quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento"* (20/SSRRCO/QMIG/2019).

Il decreto ministeriale 1° agosto 2019 ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: W1 Risultato di competenza; W2 Equilibrio di bilancio; W3 Equilibrio complessivo.

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

Tabella 3 - Verifica equilibri

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE
			(W= O+Z)
Avanzo di competenza W1 (O1 + Z1)	144.764,86	27.548,64	172.313,50
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	162.935,62	0,00	162.935,62

Risorse vincolate nel bilancio	19.426,98	0,00	19.426,98
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	-37.597,74	27.548,64	-10.049,10
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	-60.779,47	0,00	-60.779,47
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	23.181,73	27.548,64	50.730,37

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Il risultato di competenza (W1) e l'equilibrio complessivo (W3) presentano valori positivi pari, rispettivamente, ad euro 172.313,50 ed euro 50.730,37, mentre l'equilibrio di bilancio (W2) presenta un valore negativo pari a meno euro 10.049,10; ciò a seguito della già richiamata determina n. 31 dell'11 luglio 2022 del Responsabile del Settore Area contabile e Sviluppo economico che ha rideterminato la somma delle risorse vincolate di parte corrente, da euro 3.600 ad euro 19.426,98, con conseguente riduzione dell'equilibrio di bilancio di parte corrente (O2) da meno euro 21.770,76 a meno euro 37.597,74 e dell'equilibrio di bilancio totale (W2) da euro 5.777,88 a meno euro 10.049,10.

4.4 Indice di tempestività dei pagamenti

Il d.p.c.m. 22 settembre 2014 avente ad oggetto: *“Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”* (pubblicato nella Gazz.Uff. 14 novembre 2014, n. 265), all'art. 9 individua l'indicatore di tempestività dei pagamenti, precisando, al comma 1, che: *“Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti»”,* e al comma 3, che: *“L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”.*

Il valore dell'indicatore annuale dei pagamenti pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente è pari a 80, quello inserito nella BDAP è pari a zero.

L'Organo di revisione nella relazione afferma che: *“l'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel, ha allegato, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 con riguardo all'ammontare*

complessivo dei debiti, che è pari a euro 393.181,20, ed il numero delle imprese creditrici pari a 76; l'Ente, ai sensi dell'art. 1 comma 859, lett. b, Legge n. 145/2018, ha allegato l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti che ammonta a 50 giorni, giusta delibera di Giunta Comunale n. 26 del 17.02.2022 ed ha comunicato, ai sensi dell'art. 1, comma 867 Legge n. 145/2018, entro il 31 gennaio mediante la piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente (31.12.2020)".

L'art. 33 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 dispone che: *"le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici".*

L'art. 1, comma 867, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dispone che: *"a decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. [...] Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard ordinativo informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato".*

Questa Sezione rinnova l'invito ad attivare ogni misura utile al fine del rispetto dei termini di legge per i pagamenti, in adesione agli indirizzi eurounitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE nonché alla esaustiva ed esatta compilazione della documentazione contabile e al corretto inserimento delle informazioni nelle banche dati.

4.5 La gestione dei residui

Giova preliminarmente ricordare come l'art. 228, comma 3, del Tuel, preveda che: *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".*

Il d.lgs. n. 118 del 2011, infatti, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, conferma la necessità dell'operazione annuale di riaccertamento dei residui e, all'art. 3, comma 4, richiamato dall'art. 228, comma 3, del Tuel, così precisa: *"possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate, esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio*

considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate".

Appare evidente la connessione fra la corretta operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono, infatti, la componente positiva del risultato d'amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 Tuel) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell'esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187 Tuel), nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 Tuel).

L'Oref nella propria relazione ha affermato che: *"l'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario e straordinario (da rottamazione dei ruoli) dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 come previsto rispettivamente dall'art. 228 del TUEL e D.M. del 14 luglio 2021, con atto G.C. n. 169 del 15 marzo 2022, munito del parere dell'Organo di revisione. Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale e totale. L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. E' stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d. lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti [...] L'Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio. L'Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza è stato adeguatamente motivato. L'Organo di revisione ha verificato conseguentemente che è stato adeguatamente ridotto il FCDE"*

Il Comune deve provvedere alla *"revisione delle ragioni del mantenimento [...] dei residui"*, in particolare di quelli attivi, con la migliore diligenza, attivando le più approfondite verifiche; al fine del rispetto dell'art. 228, comma 3, del Tuel non sono sufficienti prese d'atto di formali riconoscimenti in ordine alla assoluta inesigibilità di crediti, qualora esse non siano conseguenza di attento e sistematico esame dell'intera mole delle poste contabili attive.

Nel caso in cui l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la

copertura per le spese sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l'emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.

Il principio contabile di cui al par. 9.1 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 prevede che: *“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio*

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.*

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Al riguardo, si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e all'esempio n. 5.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati

dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo”.

Le tabelle che seguono indicano le movimentazioni delle partite contabili che hanno interessato i residui.

Tabella 4 - Gestione residui attivi

	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX	Totale
RESIDUI INIZIALI	2.386.942	268.859	90.920	2.563.765	0	731.607	0	13.843	6.055.936
RISCOSSIONI C/R	257.717	0	30.417	70.000	0	257.745	0	3.192	619.071
RESIDUI DI COMPETENZA	391.368	34.071	73.398	331.754	0	695.100	0	9.674	1.535.364
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-160.615	0	-2.895	0	0	0	0	0	-163.510
TOTALE RESIDUI	2.359.978	302.930	131.006	2.825.519	0	1.168.962	0	20.325	6.808.720
% RISCOSSIONE RESIDUI	10,80	0,00	33,45	2,73	0,00	35,23	0,00	23,06	10,22
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	12,81	8,25	15,54	46,77	0,00	100,00	0,00	1,72	25,99

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Tabella 5 - Gestione residui passivi

	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VII	Totale
RESIDUI INIZIALI	2.447.534	2.549.740	0	0	0	41.910	5.039.185
PAGAMENTI C/R	1.433.872	352.451	0	0	0	35.434	1.821.757
RESIDUI DI COMPETENZA	1.624.038	1.241.235	0	0	0	31.662	2.896.934
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-153.655	-4.300	0	0	0	-4.453	-162.408
TOTALE RESIDUI	2.484.045	3.434.224	0	0	0	33.685	5.951.954
% PAGAMENTI RESIDUI	58,58	13,82	0,00	0,00	0,00	84,55	36,15
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	42,03	89,98	0,00	0,00	0,00	5,62	48,28

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Sia i residui attivi (euro 6.808.720) che quelli passivi (euro 5.951.954) presentano valori in aumento rispetto a quelli dell'esercizio precedente (rispettivamente euro 6.055.936 ed euro 5.039.185).

L'aumento dei residui attivi è conseguenza, soprattutto, dell'incremento delle voci relative alle entrate in conto capitale (da euro 2.563.765 ad euro 2.825.519) e all'accensione di prestiti (da euro 731.607 ad euro 1.168.962).

L'aumento dei residui passivi è determinato dalla crescita della voce relativa alle spese in c/capitale, che passano da euro 2.549.740 ad euro 3.434.224.

I residui attivi prodotti dalla competenza 2021, pari ad euro 1.535.364, presentano una quota di formazione del 25,99 per cento (incidenza dei residui sugli accertamenti di competenza), mentre i residui passivi prodotti dalla competenza 2021, pari ad euro 2.896.934, mostrano una di formazione pari al 48,28 per cento (incidenza dei residui sugli impegni di competenza). I residui attivi degli esercizi precedenti al 2021, pari ad euro 6.055.936, presentano una misura di

smaltimento del 10,22 per cento, mentre i residui passivi, pari ad euro 5.039.185, mostrano una misura di smaltimento del 36,15 per cento.

La tabella che segue indica la capacità di riscossione delle entrate proprie e la capacità di riscossione totale nell'anno in esame.

Tabella 6 - Capacità di riscossione

Denominazione parametro	%
Capacità riscossione entrate proprie	34,41
Capacità di riscossione totale	41,72

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

L'indice relativo alla capacità di riscossione delle entrate proprie è superiore al limite minimo stabilito dal d.m. 22 dicembre 2015 del Ministro dell'Interno e pari a 34,41, mentre l'indice relativo alla capacità di riscossione totale è inferiore al limite stabilito dallo stesso d.m. e pari a 41,72.

La tabella "Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e riscossione" del questionario indica accertamenti per IMU/TASI di euro 200.000 e riscossioni di euro 538,71; i valori delle voci relative alle altre imposte sono pari a zero.

L' "Andamento della riscossione residui nell'ultimo quinquennio", indica per IMU/TASI residui iniziali di euro 800.000, un riscosso in conto residui al 31 dicembre di euro 756.034,53, con una quota di riscossione del 94,50 per cento e un totale residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati al 31 dicembre, di euro 254.471,28; per TARSU/TIA/TARI/TARES residui iniziali di euro 670.666,48, un riscosso in conto residui al 31 dicembre di euro 147.940,96, con una quota di riscossione del 22,06 per cento, e un totale residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati al 31 dicembre, pari a zero; per le sanzioni derivanti dalle violazioni al codice della strada residui iniziali pari ad euro 7.336,91, interamente riscossi e con un totale residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati al 31 dicembre, pari a zero; Le voci relative alle altre entrate indicano valori pari a zero.

L'Ente deve pertanto accertare le somme di cui è creditore con maggiore attenzione, provvedendo, altresì, al recupero con migliore incisività.

4.6 Gli organismi partecipati

Il Comune a fine esercizio deteneva partecipazioni dirette in quattro società:

- Ruzzo reti s.p.a., per una quota del 2,27 per cento, che si occupa della gestione del servizio idrico integrato;
- Cosev servizi s.p.a., per una quota del 21,98 per cento, che si occupa della distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte;

- Poliservice s.p.a., per una quota del 9,53 per cento, che si occupa della gestione integrata dei servizi ambientali;
- Gal Terre verdi teramane s.c.a r.l., per una quota dello 0,67 per cento, che si occupa dello sviluppo del territorio.

Inoltre, dal sito istituzionale, risulta una partecipazione “fino a marzo 2021” per la quota del 2 per cento nell’ATO TERAMANO n. 5, avente quale oggetto la gestione del servizio idrico integrato.

Il Comune ha provveduto alla ricognizione di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 con delibera consiliare n. 44 del 29 dicembre 2022, con la quale non ha previsto un nuovo piano di razionalizzazione.

4.7 Indebitamento

L’Ente ha rispettato il limite stabilito dall’art. 204 del Tuel (risultato del rapporto fra la somma dell’importo annuale degli interessi con quello dei mutui precedentemente contratti, dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, delle aperture di credito stipulate, di quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’art. 207 Tuel e con le entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui, inferiore al 10 per cento).

Tabella 7 – Limite indebitamento anni 2019-2021

2019	2020	2021
2,93%	3,32%	1,99%

Fonte: Questionari e Relazioni dell’Organo di revisione

Dall’esame della BDAP è emerso il rispetto del limite (16 per cento) relativo al parametro P4 “Sostenibilità debiti finanziari” (11,84 per cento) e del limite (1,20 per cento) relativo al parametro P5 “Sostenibilità disavanzi effettivamente a carico dell’esercizio” (0,19 per cento).

4.8 Spese di rappresentanza.

Dal prospetto di cui all’art. 16, comma 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 si evince che il Comune non ha effettuato spese di rappresentanza.

Si segnala poi la mancata adozione o quanto meno la non immediata reperibilità sul sito istituzionale dell’Ente, di un regolamento interno per le spese di rappresentanza. Al riguardo, si rammenta che l’adozione di uno specifico regolamento, ai sensi dell’art.7 del Tuel, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, consente, oltre al rispetto dei principi di

trasparenza ed imparzialità, una gestione amministrativa-contabile coerente con le norme inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo l'efficacia dell'attività ordinaria ed un contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.

4.10 Debiti fuori bilancio

Dal questionario debiti fuori bilancio risulta che l'Ente ha effettuato riconoscimenti ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. "a", del Tuel per euro 99.708,31, di cui euro 49.854,16 impegnati nel bilancio 2021 e i rimanenti euro 99.708,31 nel bilancio pluriennale.

Il Comune non ha trasmesso i provvedimenti di riconoscimento alla Sezione; l'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 dispone che: *"i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti"*.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità sopra evidenziate e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, garantendo una adeguata programmazione amministrativa contabile, anche con specifico riferimento alla tempestiva realizzazione dei progetti connessi all'esecuzione del PNRR, al rispetto del termine di legge per i pagamenti ed al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- alla corretta gestione dei residui e al rigoroso accertamento e al più efficiente ed efficace recupero dei crediti tributari ed extratributari nonché alla congrua quantificazione, anche in chiave prospettica, del fondo pluriennale vincolato di parte capitale, del fondo crediti dubbia esigibilità, del fondo contenzioso;
- al rispetto della normativa in materia di società partecipate, di cui al d. lgs. n. 175 del 2016;
- alla precisa ed esaustiva compilazione e all'invio della documentazione contabile, al corretto inserimento delle informazioni nella Banca dati della pubblica amministrazione, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- al tempestivo, corretto ed esaustivo inserimento e aggiornamento delle informazioni sulla piattaforma ReGiS.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere;

DISPONE

a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Nereto (TE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 26 settembre 2023.

L'Estensore

Andrea DI RENZO

f.to digitalmente

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO